

# UNIONE REGIONALE PROVINCE SICILIANE



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE U.R.P.S.**

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 dicembre 2012*

## **Art.1**

*(istituzione)*

- Le Commissioni dell'Unione Regionale delle Province Siciliane, nominate a norma dell'art. 7 dello Statuto, sono cinque.
- Le Commissioni sono organi interni dell'Unione e non hanno rapporti con l'esterno se non tramite la presidenza dell'Unione.

## **Art.2**

*(composizione e funzionamento)*

- Ogni Commissione è composta, di norma, da cinque componenti, compreso il Presidente.
- La Commissione nella prima seduta elegge il Presidente e il segretario.
- Il Presidente della Commissione non può far parte di altre Commissioni.
- Ogni Consigliere può fare parte soltanto di una Commissione.

## **Art.3**

*(convocazioni)*

- La Commissione viene convocata dal suo Presidente, previa intesa con il Presidente dell'U.R.P.S., che può partecipare alle sedute.

## **Art.4**

*(validità sedute)*

- Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti della Commissione.

## **Art.5**

*(sede riunioni)*

- Le riunioni si tengono negli uffici dell'Unione, salvo casi eccezionali, concordati con la presidenza dell'U.R.P.S.

## **Art.6**

*(compiti delle commissioni)*

-Le Commissioni hanno funzioni di studio e di proposta agli Organi dell'Unione, in merito alla tematica di competenza.

-Spetta, pertanto, alla Commissione:

- 1) individuare i principali problemi del settore;*
- 2) approfondire il significato delle funzioni;*
- 3) individuare gli spazi operativi;*
- 4) dare esauriente risposta ai quesiti posti dalle Province o dagli Organi dell'Unione.*

## **Art.7**

*(commissioni Speciali)*

-Per l'esame di particolari questioni non rientranti nelle competenze specifiche delle Commissioni permanenti, possono essere istituite Commissioni speciali la cui durata non può essere superiore ad un anno.

-L'eventuale partecipazione di consiglieri già componenti di Commissione avviene a titolo gratuito.

## **Art.8**

*(numero sedute)*

-Le Commissioni possono tenere non più di nove sedute ogni anno.

## **Art. 9**

*(esperti)*

-La competenza a nominare gli esperti, dietro richiesta del Presidente della Commissione, è del Presidente dell'U.R.P.S. previa autorizzazione scritta.

\* \* \* \* \*